



ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE

TRA

**L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
(DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA)
ITALIA**

E

**UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
A TRAVES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS
ECONOMICO ADMINISTRATIVAS, CUCEA
(DEPARTEMENTO DE MERCADOTECNIA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES)
MESSICO**



L'Università degli Studi della Basilicata, rappresentata dalla Rettore Prof.ssa Aurelia SOLE, e l'Universidad de Guadalajara, Messico, rappresentata dal Rettore Dr. Miguel Angel NAVARRO NAVARRO, al fine di stabilire e sviluppare relazioni accademico-scientifiche, di ricerca e didattiche tra le due Istituzioni, stipulano in via preliminare l'Accordo quadro di cooperazione in oggetto, volto a definire programmi di scambio tra docenti e ricercatori e integrare attività scientifiche, di ricerca e didattiche, e concordano quanto segue:

Art. 1

L'Università degli Studi della Basilicata, Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia (DiMIE) - Italia - e l'Universidad de Guadalajara, Centro Universitario de Ciencias Economico Administrativas (CUCEA) - Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales - Messico - di seguito "Istituzioni", stabiliscono un Accordo quadro di cooperazione sulle seguenti aree:

- 1. Sviluppo congiunto di progetti di ricerca;**
- 2. Imprenditorialità, Innovazione e Sviluppo delle Università;**
- 3. Sviluppo congiunto di progetti formativi;**
- 4. Scambio di studenti e personale docente.**

Le persone responsabili del programma saranno:

Per l'Università degli Studi della Basilicata: Prof. Giovanni Schiuma - DiMIE

Per l'Universidad de Guadalajara: Dr. José Sanchez Gutierrez - Departamento de Mercadotecnia y Negocios Internacionales

Art. 2

Per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, le Istituzioni concordano di sviluppare la loro cooperazione attraverso:

- Progetti di ricerca congiunti;
- Scambio di docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo ed altri esperti, e studenti;
- Libero accesso a biblioteche e ad altre dotazioni e strutture fisiche e virtuali per la ricerca presenti presso le due Istituzioni;
- Partecipazione a conferenze, simposi, congressi con la presentazione di articoli scientifici;
- Scambio di materiali ed informazioni scientifiche alle condizioni specificate nel presente accordo;
- Sviluppo di pubblicazioni sui risultati ottenuti attraverso i progetti di ricerca congiunti;
- Altre tipologie di attività che possono risultare utili al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo.

Il programma potrà essere esteso e modificato in accordo a comuni esigenze e richieste ed allo sviluppo delle suddette attività.



Le Istituzioni concordano che, in caso si procederà alla definizione di ulteriori specifici accordi e progetti di collaborazione derivanti dall'Accordo in oggetto, i rappresentanti delle due Istituzioni saranno identificati e firmeranno i suddetti specifici accordi che saranno considerati allegati del presente Accordo.

Art. 3

Entro i limiti della normativa in essere in ciascun Paese, le Parti concordano che svilupperanno azioni per il reperimento di risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del presente Accordo, anche attraverso il supporto di altre istituzioni, agenzie governative ed organizzazioni operanti a livello nazionale ed internazionale.

Le spese saranno congiuntamente identificate e allocate sui dipartimenti/laboratori direttamente coinvolti nell'Accordo in oggetto, fatta salva la disponibilità di specifici fondi derivanti da istituzioni pubbliche o private.

Le Parti concordano di fornire supporto logistico al personale in mobilità dell'altra Istituzione.

Art. 4

Tutte le persone impegnate nelle attività previste nell'Accordo in oggetto devono elaborare e fornire un piano assicurativo e dei costi connessi alla mobilità presso la propria Istituzione di appartenenza.

Ai docenti, ai ricercatori ed agli studenti che beneficeranno di questo Accordo sarà garantita l'assistenza medica, nei limiti degli accordi riguardanti le reciproche garanzie e forme di assistenza esistenti tra i rispettivi Paesi.

Art. 5

Salvo diversi accordi, le Parti saranno congiuntamente detentori dei risultati tecnologici e scientifici ottenuti dal programma di cooperazione in oggetto. Le Parti si impegnano a proteggere e sfruttare tali risultati in accordo alle leggi ed ai regolamenti di diritto industriale vigenti in entrambe le Istituzioni.

Al fine di permettere una più facile negoziabilità dei risultati, ciascuna Parte si impegna a prevenire ogni pretesa di diritti da parte del proprio personale o di persone in contatto con l'Istituzione.

Art. 6

L'Accordo in oggetto ha una validità di massimo 3 anni a partire dalla data dell'ultima firma da parte del legale rappresentante delle Istituzioni contraenti. Ogni modifica dovrà essere fatta in forma scritta dalle Parti. Al termine del periodo dei tre anni, questo Accordo potrebbe essere automaticamente rinnovato in accordo alle leggi vigenti, salvo che con un preavviso di 6 mesi una Parte comunica all'altra la volontà di non rinnovare l'Accordo in oggetto.




Art. 7

L'Accordo in oggetto è redatto in sei copie equivalenti in lingua inglese, spagnola e italiana.

Potenza, 20 LUG. 2018
Università degli Studi della Basilicata

La Rettrice
Prof. Aurelia SOLE



Guadalajara, Jalisco, Messico 07 NOV 2018
Universidad de Guadalajara

Il Rettore
Dr. Miguel Angel Navarro Navarro

Il Segretario Generale
Mtro. José Alfredo Pena Ramos

Il Direttore del Centro Universitario de Ciencias
Economico Administrativas
Mtro. José Alberto Castellanos Gutierrez

Il Coordinatore Generale dell'Ufficio Cooperazione e
Internazionalizzazione
Dr. Carlos Ivan Moreno Arellano